



Il Segretario Generale

Roma, 13 settembre 2023
Prot. 6909/SS 23-24
Segreteria Generale

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Sede

Oggetto: abrogazione legge n. 12 del 20 gennaio 2016 (c.d. lus soli sportivo)

Egregi Signori,

in riferimento all'entrata in vigore del nuovo Dlg n. 36/2021, si rileva che:

A) l'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di bilancio) è stato abrogato, ma sostanzialmente riproposto nell'art.16 commi 3 e 4 del Dlg n. 36/2021. Ne consegue che le procedure di tesseramento riferibili alla c.d. "Legge di Bilancio" restano in vigore in virtù delle nuove disposizioni;

B) la legge n. 12 del 20/01/2016 (c.d. lus soli sportivo) è stata abrogata e pertanto non è più applicabile.

Per tali ragioni, i tesseramenti ai sensi della predetta legge non sono più consentiti.

I calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla lett. A), devono:

1. documentare la loro residenza anagrafica con l'esercente la responsabilità genitoriale;
2. produrre il loro documento identificativo e quello dell'esercente la responsabilità genitoriale;
3. produrre, nel solo caso di calciatori extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

Federazione Italiana Giuoco Calcio



Il Segretario Generale

La predetta documentazione dovrà essere inviata presso il Comitato Regionale competente che ratificherà l'autorizzazione al tesseramento.

I calciatori con età dai 10 anni fino a 17 anni, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla lett. A), devono osservare le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.

Cordiali saluti.


Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 01357871001